

VERBALE DI ACCORDO di attuazione ad integrazione degli
*"Accordi sulla riorganizzazione e ristrutturazione per la tutela dell'occupazione
Del 24 maggio 2018 e del 3 maggio 2016"*

Il giorno 4 dicembre 2019, presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.A. in Milano, Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA,

si sono incontrati

La funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza di AXA Assicurazioni S.p.A., in proprio e quale capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA Italia, e quindi per conto di tutte le Società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA Italia (di seguito collettivamente "Gruppo AXA" o anche "l'Azienda") o partecipate

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo AXA Italia (di seguito, per brevità: le RSA) della FIRST-CISL; della FISAC-CGIL; della FNA; del SNFIA; della UILCA-UIL

di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche "le Parti"

PREMESSO

- 1) Le Parti hanno precedentemente avviato le procedure di confronto sindacale ex artt. 15 e 16 del vigente CCNL e a conclusione delle stesse sottoscritto in data 3 maggio 2016 un Accordo Quadro sindacale – in vigore sino a tutto il 2021 – che al punto 6. dello stesso prevedeva l'attivazione per tutte le Società del Gruppo assicurativo AXA Italia al termine delle procedure sopra richiamate con l'intento comune di ricorrere alla sezione straordinaria del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA (di seguito il "Fondo") per i dipendenti in possesso dei necessari requisiti previsti dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013, recepito dal Decreto Ministeriale n° 78459 del 17 gennaio 2014, nonché nelle modalità e termini di cui ai successivi punti del presente Accordo citato che qui vengono nuovamente confermate.
- 2) Le Parti, nel confermare l'attualità e la validità dell'Accordo del 3 maggio 2016 ribadiscono di voler identificare l'adesione volontaria al Fondo di Solidarietà ANIA/AISA come strumento primario per la gestione degli esuberi dichiarati nella procedura di cui agli artt. 15 e 16 del CCNL vigente.
- 3) L'azienda ha evidenziato al sindacato l'esigenza di copertura attraverso gli strumenti sopra menzionati di ulteriori adesioni di personale al Fondo Intersettoriale di Solidarietà per gli anni 2020 e 2021, dovute al successivo perfezionamento delle stime alla base di piani di trasformazione in atto.
- 4) L'Azienda nel Verbale di Intesa del 24 maggio 2018 in attuazione del "ACCORDO SULLA RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PER LA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE DEL GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA – punto 9." ha proposto di individuare in un apposito accordo le modalità, il numero di domande accoglibili e la durata dei bandi di accesso del ricorso sempre del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA per gli anni 2019, 2020 e parte del 2021 a completamento del Piano di Trasformazione ed Efficientamento in corso.
- 5) Le Parti, al fine di una corretta programmazione dell'utilizzo della sezione straordinaria del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, confermano l'importanza dello strumento dell'anagrafe contributiva istituito con il Verbale di Accordo del 24 maggio 2018 e intendono rinnovare le iniziative di adesione e raccolta documentale per lo stesso periodo.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Si richiamano espressamente le procedure ex artt. 15 e 16 già espletate in occasione della firma dell'accordo sull'occupazione del 3 maggio 2016 citato in premessa e se ne ribadisce il completamento anche ai fini degli strumenti inclusi nei punti 1 e 2 che seguono.

In considerazione delle intese citate, l'azienda, visto il perfezionamento dei piani di trasformazione come richiamato in premessa, manifesta l'esigenza di revisione del numero di possibili adesioni al Fondo Intersettoriale di Solidarietà del settore assicurativo precedentemente dichiarato.

Per tali ragioni, e visto anche l'andamento dei precedenti piani di applicazione degli strumenti previsti negli accordi sull'occupazione vigenti nel Gruppo AXA Italia e di cui alle premesse, il numero di adesioni accoglibili per gli anni 2020 - 2021 risulta fino a 160 HC.

1. Piano di Esodi incentivati straordinari

L'azienda conferma la disponibilità a valutare l'offerta di dimissioni individuali spontanee a fronte di proprie proposte di incentivazione economica, da formalizzare tramite specifico accordo, volte alla risoluzione del Rapporto di Lavoro.

Le RSA e l'Azienda si impegnano a confrontarsi periodicamente nel corso della validità del presente accordo per informazioni sul dettaglio delle adesioni al piano di incentivazioni individuali.

Le Parti per tutto quanto sopra si danno atto infine dell'importanza di un monitoraggio periodico di tali attività.

2. Fondo Esuberi - Adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA (procedura art. 16 CCNL)

2.1 Ambito di applicazione e numero di richieste di adesione accoglibili.

Le procedure di cui agli art. 15 e 16 del CCNL vigente si intendono espletate ed esaurite anche a fronte dell'intento comune di ricorrere alla sezione straordinaria del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA (di seguito il "Fondo") per i dipendenti delle Società firmatarie dell'accordo, con modalità e nei termini previsti dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013, recepito dal Decreto Ministeriale n° 78459 del 17 gennaio 2014 e successive integrazioni e modifiche, nonché nelle modalità e termini di cui ai successivi punti del presente Accordo. Le Parti in tale contesto - tenendo conto del numero di richieste di adesione accoglibili al "Fondo" attualmente previste per un numero fino a 160 HC - concordano di avviare da subito il Bando di adesione (con le indicazioni delle modalità e scadenze di presentazione delle domande) e di stipulare apposita specifica intesa integrativa nel caso di superamento del predetto numero di adesioni, che avrà per contenuto oltre a tutte le previsioni ricomprese nel presente punto 2, anche la definitiva individuazione del numero totale di dipendenti che avranno accesso al "Fondo". Le adesioni saranno ripartite fra le varie società aderenti agli accordi richiamati in premessa e successivamente comunicate all'INPS.

2.2 Modalità e criteri di accesso

La richiesta di adesione al Fondo ha come presupposto individuale la maturazione entro il 31 dicembre 2025 - per gli aderenti nel 2020 - nonché entro il 31 dicembre 2026 per gli aderenti nel 2021 - del primo requisito pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) nell'ambito dei termini e delle condizioni previste dal presente Accordo, ai Bandi che saranno emessi in tal senso dalle Società di cui al precedente punto 2.1.

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti avvieranno da subito una raccolta delle pre-adesioni ai bandi al fine di verificare il numero degli interessati in relazione alla capienza prevista.

2.3 Documentazione necessaria all'adesione del Bando

Le Parti concordano che la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l'apposito modulo allegato al Bando stesso e trasmettendolo alla struttura aziendale che sarà indicata e che sarà dotata di apposito indirizzo di posta elettronica.

Resta altresì convenuto tra le Parti che la priorità di accettazione delle domande di adesione sarà attribuita secondo l'ordine cronologico (data e ora) di recapito della stessa e-mail.

Nella comunicazione di annuncio del Bando sarà dettagliata la procedura da seguire e la documentazione da allegare alla e-mail di adesione, nonché quella necessaria al perfezionamento definitivo della domanda di adesione (ECO-CERT INPS).

2.4 Condizioni Economiche a fronte dell'adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà

Al personale che aderirà ai Bandi aziendali di adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA l'accesso alle condizioni economiche previste dall'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale n°78459 del 17 gennaio 2014, nonché ai trattamenti integrativi previsti dal presente Protocollo, è condizionato alla sussistenza contestuale delle seguenti condizioni:

- preventiva sottoscrizione di un accordo del singolo dipendente con la Società di appartenenza, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché una **Transazione Generale e Novativa** ai sensi degli art. 1965, 1975 e 1976 C.C. pari a € 500,00 (cinquecento/00) lordi a fronte della rinuncia da parte dello stesso dipendente ad ogni diritto, pretesa o azione derivante a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, comunque inerente al pregresso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione consensuale nei confronti del Gruppo AXA, e con reciproca rinuncia al periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione e all'indennità sostitutiva del preavviso;

- **Formalizzazione/Ratifica**, entro la data definita nella scrittura privata di risoluzione del rapporto di cui all'alinea superiore della stessa **Transazione in sede di Conciliazione Sindacale (ANIA) o presso la DTL**;

- **Comunicazione da parte dell'INPS** e delle altre Pubbliche Autorità interessate all'esito positivo delle procedure amministrative valutative e di autorizzazione previste eventualmente per legge e per contratto.

Ad integrazione degli stessi trattamenti previsti dall'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale n°78459 del 17 gennaio 2014, le Parti concordano di riconoscere, sempre al personale aderente al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA e per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso:

- **Assistenza Sanitaria**: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA le prestazioni e le coperture sanitarie saranno quelle previste dal CIA, tempo per tempo vigente, e dal CCNL e suoi allegati per il personale dipendente in forza.

Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al suddetto personale saranno applicate le condizioni previste per il personale in quiescenza con gli stessi termini temporali e condizioni economiche.

- **Previdenza Integrativa**: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA versamento a carico Azienda del Contributo al Fondo Pensione Integrativo a cui il dipendente aderisce,

calcolato sull'ultima retribuzione e nella misura vigente alla data di cessazione del Rapporto di Lavoro e che si sarebbe versato nel tempo e cioè per il numero di mesi di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA.

In caso di richiesta di riscatto anticipato al Fondo Pensione Integrativo da parte del dipendente, il contributo versato dall'Azienda allo stesso sarà corrispondente all'importo complessivo, sempre calcolato come sopra.

- **Sconti sulle Polizze Individuali:** per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà ANIA / AISA, gli sconti delle polizze riconosciuti al personale in forza saranno riconosciuti nei termini e con le modalità previste dal CIA, tempo per tempo vigente.

Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al suddetto personale saranno applicati gli sconti e le condizioni previsti per il personale in quiescenza.

- **Bonus:** per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA verrà riconosciuto uno speciale Bonus proporzionale al numero di mesi di permanenza nel fondo ed in relazione alla tempestività di adesione allo stesso.

L'importo lordo di tale bonus, per gli aderenti alle prime finestre di adesione dei bandi, è corrispondente al 8% dell'imponibile previdenziale INPS dell'anno precedente a quello di adesione di ciascun lavoratore aderente al "Fondo", per ogni annualità di permanenza nello stesso. In caso di permanenze corrispondenti a frazioni di anno, si applicherà la seguente formula:

$$8\% \text{ dell'Imponibile INPS di riferimento} * n^{\circ} \text{ mesi di permanenza "Fondo"} / 12$$

Esempio:

Imponibile INPS	66.700,00 Euro
Bonus	% percentuale
Permanenza "Fondo"	30 Mesi
Valore Bonus lordo	13.340,00 Euro

Tale importo si intende riconosciuto al lordo delle ritenute di legge, a titolo di integrazione del TFR e così gestito amministrativamente ai fini previdenziali e fiscali previsti dalla legge.

Resta peraltro inteso che, laddove l'accesso al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA/AISA, fosse posticipato per richiesta della società datrice di lavoro derivante da esigenze aziendali (ad es., completamento di eventuali passaggi di consegne, ritardi degli adempimenti amministrativi, richieste di integrazione documentale da parte delle autorità), ai fini del riconoscimento del Bonus di cui al presente capoverso farà fede comunque la data di adesione al Fondo stesso da parte del lavoratore interessato.

- **Long Term Care (LTC)** - sarà estesa agli aderenti al Fondo e per tutto il periodo di permanenza effettiva nello stesso la copertura LTC come da Art. 88 CCNL.

- **Coperture assicurative:** per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà sarà riconosciuta la medesima copertura della Polizza TCM prevista dal CIA, tempo per tempo vigente. Come eventuale base di calcolo per le rispettive spettanze verrà preso come riferimento l'Imponibile Previdenziale, su base annua, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La corresponsione a ciascun dipendente delle prestazioni di cui al presente punto 2. è subordinata alla sua adesione entro e non oltre l'anno di maturazione del requisito di ingresso al Fondo di Solidarietà, ad eccezione di eventuale richiesta aziendale di posticipo della data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Anagrafica contributiva

Al fine di una opportuna individuazione dei potenziali candidati all'utilizzo della sezione straordinaria del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA per tutto il periodo di durata del processo di riorganizzazione oggetto della presente procedura (2019-2021), le Parti ribadiscono l'importanza della costituzione dell'Anagrafe Contributiva dei dipendenti del Gruppo AXA, quale strumento indispensabile per una corretta programmazione dell'utilizzo della sezione straordinaria del Fondo intersettoriale di solidarietà ANIA/AISA, attraverso un rafforzamento condiviso dell'azione di informazione e coinvolgimento dei dipendenti interessati.

A tal fine tutti i dipendenti che nel corso del 2019 e 2020 abbiano compiuto o compiranno 55 o più anni, presenteranno all'Azienda - con modalità operative che la stessa renderà note - l'Estratto Conto Previdenziale certificativo (ECO-CERT) entro il 30 giugno 2020.

- In attesa della elaborazione della certificazione da parte dell'INPS, potrà essere presentato l'Estratto Conto previdenziale unitamente alla copia della domanda di emissione dell'ECO-CERT entro il 30 giugno 2020.

- L'Azienda garantirà la riservatezza dei dati, nelle modalità di raccolta e di elaborazione, confermando a tutti i dipendenti che i dati e le informazioni raccolte nell'anagrafe previdenziale saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente accordo nel rispetto delle norme vigenti.

4. Verifiche avanzamento confronto e attuazione piano

Le Parti concordano che il presente Accordo rappresenta una concreta esperienza di gestione condivisa di un processo di cambiamento e trasformazione.

Le Parti concordano quindi di definire delle scadenze temporali di verifica di monitoraggio e verifica sull'andamento del piano in attuazione del presente accordo.

Tali verifiche saranno attuate entro e non oltre le seguenti date:

- 30 giugno 2020
- 31 dicembre 2020
- 30 giugno 2021

5. Clausole finali

- Le parti, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, intendono praticare, nel rispetto delle regole e degli strumenti per la gestione dei processi di riorganizzazione e trasformazione, la ricerca di azione e soluzioni condivise, anche al fine di evitare – nella realizzazione degli obiettivi aziendali – scelte unilaterali e traumatiche nei confronti dei dipendenti di tutte le società del Gruppo AXA Italia, coinvolte dagli stessi processi di trasformazione e cambiamento.
A tal fine Azienda e RSA si impegnano sin da ora a far sì che i dipendenti in possesso dei requisiti contributivi (individuati congiuntamente) per l'accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà aderiscano alle diverse proposte di incentivazione all'esodo disponibili entro i termini normativi, così come normato dal CCNL e dalla legge.
- Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 2021 per le reciproche valutazioni in merito all'andamento e applicazione del presente accordo e - in caso di mancato assorbimento del numero di adesioni individuate al punto 2.1 che precede per ricercare le possibili soluzioni adeguate al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
- Le Parti si impegnano sin d'ora a definire un nuovo accordo di estensione del piano di prepensionamenti (incentivazione all'esodo individuale o accesso Fondo di solidarietà) oltre la scadenza del 2021 e sino al 31 dicembre 2023 alle condizioni che verranno stabilite tenuto conto dell'andamento delle adesioni al piano di cui al presente accordo e delle previsioni normative contenute nel vigente accordo sindacale sull'occupazione del 3 maggio 2016.
A tal fine le Parti si incontreranno entro il 30 dicembre 2020.
- Le Parti si dichiarano altresì disponibili a stipulare accordi di accesso a tutte le opportunità e le prestazioni previste dalla sezione ordinaria del Fondo di solidarietà, al fine di salvaguardare l'occupazione per il periodo di validità del presente accordo.
- Il presente Verbale di Accordo si intende applicato ai dipendenti del Gruppo AXA Italia, inclusi quelli provenienti da altre società AXA operanti in Italia per effetto delle operazioni di riorganizzazione e trasformazione.

6. Applicazione e Durata

Il presente accordo è valido dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

le RSA delle Società
del Gruppo AXA Italia

AXA Assicurazioni S.p.A.
(capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA)

RSA FIRST – CISL

RSA FISAC – CGIL

RSA FNA

RSA SNFIA

RSA UILCA – UIL